

- PARTE SPECIALE L
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Documento redatto da Ufficio Ispettorato

Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 011

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	<p>Parte Speciale L del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01</p> <p>Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo</p>

<u>1</u>	<u>I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	<u>4</u>
1.1	RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	4
1.2	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)	4
1.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)	4
1.4	AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)	4
<u>2</u>	<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	<u>7</u>

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1 I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.2 Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro .

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.4 Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Utilizzo improprio dei servizi di cassette di sicurezza della Banca, da parte della clientela, in modo da arrecare danno o pregiudizio alla Banca – Servizi Accessori.
- Accettare in Garanzia di un affidamento un pegno costituito da merce proveniente da un'azione delittuosa, quali opere d'arte, preziosi, o altro – Crediti.
- Acquistare deliberatamente merce proveniente da un'azione delittuosa – Supporto Logistico e Tecnico.
- Omessa o incompleta identificazione della clientela al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita della clientela stessa – Servizi Bancari Tipici.
- Omessa registrazione di operazioni in AUI. Omissione di controlli obbligatori relativi alle singole operazioni bancarie ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente e omessa segnalazioni antiriciclaggio ai fini di favorire consapevolmente l'operatività illecita di un cliente – Adempimenti Antiriciclaggio.
- Eseguire operazioni favorendo un soggetto cliente o non cliente (operazioni per cassa) nel riciclaggio di denaro o identificare in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio e Gestire operazioni di versamento assegni e contante non coerenti (per frequenza e per

importo) con il profilo del cliente intestatario del rapporto, consentendo l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto – Incassi e Pagamenti.

- Utilizzo improprio da parte della clientela dei rapporti di conto corrente aperti per rimpatrio dei capitali detenuti all'estero – Servizi Bancari Tipici.
- Applicazione di condizioni alla clientela non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente tali da costituire un presupposto per la contestazione del reato di usura e conseguentemente la potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio – Gestione delle Condizioni ai sensi della Normativa Antiusura.

3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Il contratto deve prevedere riferimenti ai beni immettibili nella cassetta.
- Attivazione di controlli in capo alla filiale per il monitoraggio degli accessi da parte degli assegnatari del servizio.
- Tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nell'attività a rischio-reato. In particolare, in relazione alle attività di assunzione garanzie su beni mobili prevedere le acquisizioni di dichiarazioni dal cliente per attestare la provenienza del bene offerto in garanzia o la tenuta da parte di terzi
- Esecuzione di attività di verifica atte a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio.
- Procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. È prevista la consultazione dei nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere al censimento anagrafico.
- Eventuale presenza di Regolamento/Processo Antiusura, con declinazione di compiti e responsabilità.

4 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 648 c.p.	Ricettazione	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
Artt. 648-bis, 648-ter c.p.	Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
Art. 648 ter-1	Autoriciclaggio	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni